OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E APPLICAZIONE AVANZO DISPONIBILE

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 31/01/2023 è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 e con delibera n. 13 del 31/01/2023 è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 55 del 25/07/2023 ad oggetto: "Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2023/2025 e contestuale variazione di assestamento generale di bilancio ai sensi dell'art. 175 e 193 del D.Lgs 267/2000 e approvazione stato di attuazione dei programmi 1' semestre 2023"

Visto il prospetto di variazione al bilancio predisposto dal servizio finanziario dell'Ente, secondo le richieste effettuate dai Responsabili al fine di:

- una giusta allocazione delle risorse,
- una ricognizione puntuale delle priorità e delle nuove esigenze;
- un aumento delle spese per utenze;

che trovano copertura con:

- incremento di entrate proprie comunicate e/o accertate,
- economie sulle spese,

così come elencate nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, contenente le variazioni agli stanziamenti di entrata e spesa del bilancio 2023/2025;

Preso atto che il Comune non essendo in alcuna situazione di cui agli articoli 195 e 222 del Tuel, e tenuto conto delle richieste avanzate dall'area Gestione del Territorio con le quali il Dirigente comunica la necessità di applicare avanzo di amministrazione disponibile, così come indicato nell'allegato 1) al fine di:

- finanziare specifici incarichi per l'aggiornamento al PGT per un importo di €. 90.000,00;
- accantonare a fondo rischi e spese un importo di €. 60.000,00 in attesa delle risultanze di un ricorso che la società incaricata della gestione degli impianti di calore, Siram Spa, ha nei confronti di Consip s.p.a.che, qualora fosse a suo favore comporterebbe il riconoscimento di maggiori oneri per il contratto di servizio in essere;

Preso atto della verifica effettuata sulla congruità ad oggi degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e del Fondo di Riserva secondo i limiti dettati dalla normativa;

Dato atto che la presente variazione consente di mantenere in equilibrio di Bilancio di Previsione 2023/2025 coerentemente con gli obiettivi di finanza pubblica;

Considerato che in seguito alle variazioni sopra riportate occorre procedere a variare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025 in ogni sua parte;

Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 2);

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Dato corso alla votazione......, presenti n....Consiglieri, Votanti n......

DELIBERA

- 1. Di rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. Di approvare, per tutte le motivazioni citate in premessa, le variazioni agli stanziamenti del bilancio 2023/2025, l'applicazione di avanzo disponibile così come riassunti nel prospetto allegato 1), che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3. Di prendere atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti allegato 2) parte integrante e sostanziale;
- 4. Di procedere, conseguentemente, a aggiornare i capitoli di bilancio e il Documento Unico di Programmazione 2023/2025 in ogni sua parte;
- 5. Di dare atto che dopo la presente variazione le risultanze del Bilancio 2023/2025, sono le seguenti:

ANNO 2023

•	Totale avanzo applicato			€	4.029.397,61
•	FPV	€. 2	.489.987,65		
•	Totale Entrata competenza 2023		€ (62.4	33.544,68
•	Totale Spesa competenza 2023		€ (68.9	52.929,94

ANNO 2024

•	FPV	€.	888.449,36
•	Totale Entrata competenza 2024		€ 53.004.396,90
•	Totale Spesa competenza 2024		€ 53.892.846,26

ANNO 2025

•	FPV	€.	320.128,95
•	Totale Entrata competenza 2025		€ 46.647.678,08
•	Totale Spesa competenza 2025		€ 46.967.807,03

Successivamente, vista l'urgenza di procedere agli adeguamenti dei capitoli di bilancio per attivare le attività programmate, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE IN FAVORE DELLA SOCIETÀ GAIA SERVIZI S.R.L. DEL SERVIZIO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la società Gaia Servizi s.r.l. ha gestito per il comune di Bollate un contratto di servizio, nostro repertorio n. 9911 del 20/05/08, della durata di anni 15, relativo alla gestione del piano della sosta nel territorio;
- il Comune di Bollate ha la necessità di procedere ad una nuova assegnazione del servizio, oggi denominato, di "gestione in concessione della sosta a pagamento nel comune di Bollate";
- il Comune ha ritenuto opportuno valutare l'opportunità di continuare con l'affidamento della gestione del servizio in questione mediante l'adozione del modello organizzativo dell'*in house providing*, vagliandone il rispetto di tutti i presupposti previsti dall'ordinamento;

Dato atto che:

- Gaia Servizi s.r.l. ha presentato al Comune di Bollate la proposta contrattuale e progettuale per la gestione in house del suddetto servizio, dopo un iter di valutazione e condivisione con gli uffici coinvolti dell'ente. La proposta contrattuale, per la durata di 5 (cinque) anni è completa di Quadro Economico e di Carta dei Servizi;
- l'Amministrazione comunale ha impartito specifiche indicazioni affinché fosse verificata la possibilità di affidare a Gaia Servizi Srl il servizio in oggetto, approfondendo in tal senso sia gli aspetti di legittimità dell'affidamento che quelli di convenienza tecnica ed economica per l'Amministrazione stessa;

Preso atto:

- delle risultanze dell'attività istruttoria compiuta dall'Amministrazione comunale, per come confluita nella relazione di cui agli artt. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022, riferita alla sussistenza dei presupposti giuridici, tecnico-gestionali ed economici per l'affidamento in house;
- la bozza di contratto di servizio prevede la forma della concessione di servizio così come previsto dall'art 15 del dlgs 201/2022;
- che, sulla base delle predette risultanze, la proposta formulata da Gaia Servizi s.r.l. per l'assunzione della gestione dei servizi risulta tale da consentire e legittimare l'affidamento *in house*, in favore della predetta Società, della gestione in concessione del patrimonio abitativo pubblico;

Considerato che:

- Nonostante la concessione di cui sopra sia di importo al di sotto della soglia comunitaria si è ritenuto opportuno redigere una relazione, in base al combinato disposto dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201 e dell'art. 7, co. 2 d.lgs 36/2023, a sostegno della scelta effettuata e per dare trasparenza all'azione pubblica.
- il modello *in house providing* può essere utilizzato dall'Ente tanto per la gestione diretta di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 7, co. 2 d.lgs 36/2023, quanto per lo svolgimento esternalizzato di proprie funzioni, comunque nell'ambito delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, c.d. T.U.S.P.;
- per effetto della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20 del d.lgs. n. 175/2016, approvata, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 70 del 20/12/2022, Gaia Servizi Srl risulta inquadrata proprio nell'ambito dell'articolo 4, comma 1 del T.U.S.P. in quanto la stessa svolge attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e con tipo di controllo diretto in house;
- da ciò discende che la volontà dell'Amministrazione è quella di configurare l'organizzazione delle funzioni di cui trattasi non in termini di mera esternalizzazione, ma di utilizzazione delle competenze di un soggetto sul quale l'ente locale esercita un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi;

Visti:

- l'art. 7 del d.lgs 36/2023 (codice dei contratti pubblici) che specifica che 1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. 3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.
- l'art.16 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica") e ss.mm.ii;'art. 17 del d.lgs. n. 201/2022 che specifica che "Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016" e, in

caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rlilevanza europea in materia di contratti pubblici, prevede che "gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30";

Dato atto che:

- Gaia Servizi s.r.l. è una società partecipata in misura totalitaria dal Comune di Bollate (MI), istituzionalmente deputata alla "gestione di servizi pubblici locali ed attività complementari strumentali all'ente o agli enti partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni", ciò anche attraverso la gestione della sosta a pagamento;
- Il Comune di Bollate partecipa alla compagine sociale di Gaia Servizi s.r.l., la cui strutturazione societaria è tale da assicurare il rispetto dei requisiti e dei principi comunitari che legittimano l'affidamento *in house* e dalla pertinente normativa nazionale, e riconducibili alla titolarità interamente pubblica del capitale sociale, alla sussistenza di un controllo analogo a quello che il socio pubblico può esperire sui propri servizi, nonché alla prevalente destinazione dell'attività in favore del socio pubblico, così come meglio dettagliato nello Statuto sociale di Gaia Servizi s.r.l.;
- Il modello gestionale che si genera è, pertanto, in linea con gli indirizzi programmatici del Comune, nella misura in cui integra un progressivo miglioramento nella gestione del patrimonio dell'ente, garantendo la massima efficacia, efficienza ed economicità dei servizi medesimi;

Vista la "Relazione tecnica che illustra le ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di gestione in concessione della sosta a pagamento (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201)", che tiene conto:

dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" – secondo cui "2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale

- e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30. 3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompensazioni";
- che l'art. 7 del d.lgs 36/2023 (codice dei contratti pubblici) che specifica che 1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea. 2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato. 3. L'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal <u>decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201</u>.

Considerato che il servizio di gestione dei parcheggi pubblici non custoditi a pagamento è già esistente ed è previsto dalla Legge (nello specifico dall'art. 7 del Codice della Strada) per cui non è necessario provvedere alla sua istituzione ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo 201/2022;

Ritenuto che l'affidamento *in house* alla Soc. Gaia Servizi s.r.l.. del servizio per la gestione dei parcheggi non custoditi a pagamento sia da considerare preferibile, sotto più profili, rispetto al ricorso al mercato, per le motivazioni di seguito esposte:

- in primo luogo, l'esperienza pluriennale derivante dall'esecuzione in house del servizio in oggetto ha dimostrato che tale modalità gestionale ha garantito elevata flessibilità e ottima rispondenza alle esigenze dell'Amministrazione, anche in situazioni particolari che avrebbero messo in crisi soggetti privati; ciò è risultato in particolare evidente nelle circostanze eccezionali dovute alla pandemia, che sono state affrontate senza alcun problema né addebito di extra costi;
- Gaia Servizi s.r.l. svolge altri servizi in materia di viabilità, quali il contratto relativo alla manutenzione delle strade e della segnaletica verticale ed orizzontale ed è pertanto un partner indispensabile del Comune di Bollate per tutte le problematiche relative alla mobilità;

- in termini puramente economici, il servizio di gestione parcheggi a pagamento non comporta oneri diretti per l'ente. Al comune compete la sostituzione iniziale dei parcometri esistenti e la società non pretenderà il riconoscimento, anche in parte, dei proventi delle sanzioni emesse ai sensi del Codice della Strada, inoltre l'utile d'impresa verrà reinvestito in servizi migliorativi ed aggiuntivi;
- detti servizi migliorativi e aggiuntivi comportano benefici sociali e consentono di attuare quanto previsto dall'art. 7 comma 7 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni) che dispone quanto segue: "I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettanti agli enti proprietari della strada, sono destinati alla installazione, costruzione e gestione di parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento e le somme eventualmente eccedenti ad interventi per migliorare la mobilità urbana";
- i costi per gli utenti, derivanti dall'applicazione delle tariffe approvate dal comune di Bollate, sono in linea con quelli normalmente praticati da altri Enti per cui appaiono assolutamente sostenibili;
- le altre modalità gestionali indicate all'art. 14 del D. Lgs. 201/2022 non sono convenienti o praticabili;

Considerato che:

- all'Amministrazione, interessata alla scelta del modello gestionale da praticare, è rimessa una valutazione unitaria e complessa, finalizzata a sintetizzare una molteplicità di dati entro il quadro unificante dei vantaggi insiti nell'affidamento *in house*;

Ritenuto di condividere e fare proprie le valutazioni compiute nell'allegata "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di gestione in concessione del patrimonio abitativo pubblico (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201";

Ritenuto, quindi:

- che la proposta formulata da Gaia Servizi Srl per l'assunzione della gestione dei servizi sia tale da consentire e legittimare l'affidamento *in house* del servizio di gestione in concessione della sosta a pagamento e ciò per le motivazioni espresse nella presente deliberazione e nell'allegata relazione di cui agli artt. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022 e art. 7 del dlgs 36/2023, il cui contenuto è da intendersi in questa sede approvato ed espressamente richiamato:
- di affidare alla società Gaia Servizi Srl, partecipata al 100% dal Comune di Bollate del servizio di gestione in concessione della sosta a pagamento in oggetto a partire dall'1/01/2024 per la durata di anni 5 (cinque) secondo le modalità di cui all'allegata proposta di contratto di servizio;

Visti:

- il d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs. n. 201/2022 e ss.mm.ii.;
- il d.lgs n. 175/2016 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 7 del d.lgs. n. 36/2023.;

- lo Statuto Comunale;
- lo Statuto di Gaia Servizi s.r.l.

Rilevata la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, c. 2, lett. e), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che individua il Consiglio comunale quale organo competente all'assunzione delle necessarie determinazioni per l'organizzazione dei pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi;

Visto l'allegato parere dei Revisori dei Conti, Prot. n. 51169/2023, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del Dlgs n.267/2000;

Dato corso alla votazione resa in forma palese mediante il sistema di votazione elettronica con esito.....

DELIBERA

- 1) per i motivi espressi in narrativa, di valutare positivamente la proposta relativa all'affidamento *in hous*e del servizio di gestione in concessione della sosta a pagamento nel territorio comunale in premessa, come da documentazione richiamata e allegata alla presente deliberazione;
- 2) di confermare l'affidamento alla società in house Gaia Servizi s.r.l. del servizio di gestione in concessione della sosta a pagamento nel territorio comunale, ciò in quanto per i motivi espressi in premessa si ritiene che lo stesso sia necessario per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locale;
- 3) di approvare a tal fine ed a sostegno della scelta effettuata e della trasparenza dell'azione pubblica la "Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento in house del servizio di gestione in concessione della sosta a pagamento nel territorio comunale (ai sensi dell'art. 14, co. 2 e 3, del d.lgs. n. 201/2022 e dell'art. 7 del d.lgs n. 36/2023)", allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;
- 4) conseguentemente, per tutte le motivazioni espresse nella presente deliberazione e nell'allegata relazione, di autorizzare l'affidamento in favore di Gaia Servizi Srl del servizio di gestione in concessione della sosta a pagamento per la durata di cinque anni a far data dal 01.01.2024, e quindi fino al 31/12/2028, secondo la modalità dell'*in house providing*, alle condizioni risultanti dalla documentazione espressamente approvata e allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 5) di demandare ai competenti Uffici comunali di assolvere agli obblighi di trasmissione, trasparenza e pubblicità ai sensi della normativa vigente, anche previsti dall'art. 31 del d.lgs. n. 201/2022;

- 6) di demandare ogni altro adempimento conseguente, derivante dall'esecuzione della presente deliberazione, al responsabile interessato della Struttura Autonoma Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile;
- 7) di prendere atto che costituiscono allegati parti integranti e sostanziali del presente atto deliberativo i seguenti documenti:
- relazione tecnica illustrativa con allegata la Proposta Gestionale
- bozza contratto di servizio con allegata la Tabella delle aree destinate alla sosta a pagamento
- carta dei servizi
- parere dei Revisori dei Conti

Successivamente, vista l'urgenza, di predisporre quanto necessario alla continuità dei servizi, con separata votazione resa

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi dell'articolo 1, commi 816-836 e 846-847 delle Legge 27 dicembre 2019 n° 160), approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 29 marzo 2021 e modificato con deliberazione del C.C. n. 80 del 21 dicembre 2021;

Atteso che il Regolamento comunale sopra citato per l'applicazione del canone unico patrimoniale contiene norme comuni per la disciplina di spazi ed aree pubbliche in merito al rilascio, rinnovo e revoca delle concessioni, nonché per le esposizioni pubblicitarie relativamente alle modalità di rilascio delle singole autorizzazioni.

Visti in particolare i seguenti articoli:

- 33 rubricato "Norme specifiche afferenti alle attività di somministrazione assistita e non assistita di alimenti e bevande", che indica le modalità operative per il rilascio delle concessioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli esercenti le attività di ristorazione e le attività artigianali alimentari;
- 64 rubricato "Procedure per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie a carattere permanente" il cui comma 3 prevede "La presentazione della domanda per il rilascio di autorizzazione pubblicitaria avviene unicamente tramite il portale nazionale www.impresainungiorno.gov.it";

Considerato che:

- per quanto attiene alle procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico con strutture amovibili (es: elementi di arredo, ombrelloni, gazebo, dehors ecc.) è emersa la necessità di dotarsi di uno specifico testo normativo locale che disciplini in modo completo e coordinato l'intera materia, in considerazione delle molteplici richieste degli esercenti di posizionamento di svariati manufatti funzionali a soddisfare esigenze anche permanenti e già autorizzati in vigenza della legislazione emergenziale e "derogatoria" correlata alla pandemia da Covid-19;
- relativamente alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni pubblicitarie, trattandosi di procedimenti amministrativi esclusi dall'ambito di competenza del "SUAP Associato", è opportuno l'utilizzo di altra piattaforma telematica del Comune di Bollate diversa dal portale *impresainungiorno.gov.it*;

Dato atto che le esigenze sopra indicate sono emerse dall'Ufficio SUAP e Commercio, che ha fatto parte del gruppo di lavoro intersettoriale tra Settori Entrate, SUAP-Commercio, Polizia Locale e che ha collaborato in sinergia anche con la società partecipata "in house" nel gennaio 2021 per la redazione del Regolamento del canone unico patrimoniale;

Atteso che l'Ufficio SUAP e Commercio, direttamente coinvolto nelle suddette procedure autorizzatorie, ha proposto le modifiche al Regolamento comunale in argomento, riassunte nell'allegato A che forma parte integrante del presente deliberato;

Rilevato che null'altro viene modificato del vigente Regolamento canone unico patrimoniale;

Visto	l'allegato	foglio	pareri	di cui	i all'art.	49	del D.	Lgs n.	267/2000	0 e s.	m.i.
Dato	corso alla	votazi	one	, p	resenti	n	. Cons	siglieri,	Votanti 1	n	

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di ritenere opportuno procedere all'approvazione di un Regolamento specifico in materia di manufatti di arredo urbano e in particolare dei dehors, che sarà oggetto di successiva deliberazione di Consiglio Comunale;
- 1) di **approvare** le modifiche al testo del Regolamento, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 29/03/2021 e modificato con deliberazione del C.C. n. 80 del 21 dicembre 2021, per l'applicazione del canone unico patrimoniale riassunte nell'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **procedere** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente Regolamento nel rispetto delle disposizioni del T.U.E.L. ed all'aggiornamento del *Regolamento sul Canone Unico Patrimoniale* inserendovi le modifiche approvate con il presente provvedimento.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO CON STRUTTURE TEMPORANEE E PERMANENTI DI ARREDO URBANO (DEHORS)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 << Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19>> convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, all'art. 181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio", al fine di promuovere la ripresa delle attività economiche e di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, ha previsto oltre all'esonero del canone di occupazione (confermato sino al 31 marzo 2022) un regime autorizzatorio semplificato in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse in occupazione;
- nello specifico, l'art. 181 prevede << Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42>> (comma 3); << Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380>> Testo Unico Edilizia (comma 4);
- la disciplina derogatoria ex art. 181 del citato D.L. 34/2020 è stata prorogata più volte nel corso degli anni 2021 e 2022 ed è vigente fino al 31 dicembre 2023 con il D.L. 29 dicembre 2022 n. 198 (Milleproroghe), convertito in Legge 24 febbraio 2023 n. 14.

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (ai sensi dell'articolo 1, commi 816-836 e 846-847 della Legge 27/12/2019 n. 160), approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 29/03/2021 e modificato con deliberazione del C.C. n. 80 del 21/12/2021 ed in particolare l'art. 33 rubricato "Norme specifiche afferenti alle attività di somministrazione assistita e non assistita di alimenti e bevande" che indica le modalità operative per il rilascio delle concessioni per l'occupazione temporanea del suolo pubblico da parte degli esercenti le attività di ristorazione e le attività artigianali alimentari.

Tenuto conto che l'Amministrazione Comunale, particolarmente attenta a sostenere tutte le attività territoriali danneggiate dall'emergenza epidemiologica, ha provveduto con proprie deliberazioni (n. 65 del 26/05/2020, n. 15 del 02/02/2021, n. 50 del 30/03/2021, n. 5 del 18/01/2022, n. 42 del 22/03/2022, n. 128 del 11/10/2022, n. 10 del 21/01/2023, n. 101 del 27/06/2023) ad estendere - in via straordinaria e temporanea - dette modalità semplificate per l'occupazione del suolo pubblico con arredi funzionali all'attività non solo per gli esercizi di

somministrazione ma anche a favore degli esercizi artigianali, di servizio alla persona e commerciali in genere, anche in ampliamento di occupazioni suolo già autorizzate.

Dato atto che:

- nel periodo emergenziale le occupazioni di suolo pubblico straordinarie e temporanee per l'emergenza sanitaria, avvenute per effetto della richiamata normativa emanata dal Governo e delle ulteriori semplificazioni e agevolazioni introdotte dalle suddette deliberazioni di Giunta Comunale, hanno consentito agli esercizi del territorio sopra indicati di continuare a svolgere la propria attività in sicurezza in una situazione economica particolarmente complessa offrendo loro soluzioni che, seppur temporaneamente, esulavano anche dalla regolamentazione vigente in periodo "prepandemico";
- le numerose proroghe del suddetto regime autorizzatorio semplificato approvate dal Governo e il perdurare delle ulteriori agevolazioni e semplificazioni approvate dall'Amministrazione, unitamente alla forte domanda di occupazione da parte delle attività di ristorazione e di artigianato alimentare, se da un lato hanno determinato un aumento delle occupazioni con conseguenti ricadute sul decoro urbano e sulla vivibilità del aree cittadine, dall'altro hanno evidenziato un crescente interesse e gradimento degli stessi operatori ad ampliare in esterno le proprie attività con strutture anche di importante impatto che, a conclusione del regime emergenziale, risulterebbero però carenti di una dettagliata disciplina autorizzatoria;
- l'Amministrazione Comunale, nel valutare positivamente le ricadute sulla cittadinanza offerte dalle occupazioni esterne realizzate dalle attività di somministrazione alimenti e bevande e dagli artigiani alimentari con semplici arredi ma anche con strutture più complesse, ritiene quindi necessario disciplinare in modo puntuale e completo la materia, prendendo spunto dall'esperienza maturata durante l'applicazione delle norme transitorie degli ultimi tre anni, rivisitando le tipologie di arredo e le loro caratteristiche nonché rivedendo l'iter procedurale per la loro installazione/posizionamento sul territorio.

Considerato che le motivazioni sopra illustrate, anche alla luce della scadenza del termine fissato al 31 dicembre 2023 delle norme "derogatorie" – fatte salve intervenute disposizioni legislative nazionali di eventuale ulteriore proroga dei termini - hanno determinato una puntuale valutazione delle esigenze di interesse pubblico in relazione al mutato contesto, sia per tutelare il decoro urbano sia per una corretta convivenza tra cittadini e attività locali.

Rilevato che l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di G.C. n. 55 del 31/03/2023 ha attribuito agli uffici il mandato di provvedere alla predisposizione di apposito Regolamento per la disciplina delle occupazioni del suolo pubblico con strutture di arredo urbano, sia temporanee sia permanenti.

Atteso che:

• in data 06/04/2023 (pubblicazione Albo Pretorio online dal 07/04/2023 al 08/05/2023) è stato emesso Avviso pubblico prot. n. 16130 con il quale è stata informata la cittadinanza della volontà dell'Amministrazione di redigere il Regolamento in argomento, al fine di garantire la massima partecipazione degli esercenti, delle Associazioni di Categoria e dei Professionisti operanti sul territorio, mediante richiesta di apporto di suggerimenti e proposte utili;

- nel periodo di pubblicazione sono pervenuti n. 4 contributi che sono stati esaminati nel merito, agli atti d'ufficio;
- con determinazione n. 405 del 12/05/2023 è stato affidato incarico all'arch. Fabrizio Monza con studio in Nerviano (MI) finalizzato alla redazione del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con strutture temporanee e permanenti di arredo urbano;
- con determinazione n. 683 del 17/07/2023 è stato costituito il Gruppo di Lavoro interno all'Ente per la redazione del Regolamento sopra citato.

Considerato che con deliberazione di G.C. n. 110 del 05/07/2023 l'Amministrazione ha preso atto del documento "*Relazione-Fase 1*" prot. n. 29772 del 03/07/2023, relativo al percorso metodologico, al programma di lavoro e al crono-programma per la redazione del nuovo Regolamento comunale in materia.

Dato atto che la bozza del testo normativo locale nei mesi di settembre e ottobre 2023 è stata riesaminata dagli uffici competenti in funzione dell'esperienza maturata nel corso del tempo nonché in relazione alle osservazioni/contributi pervenuti dal Gruppo di Lavoro intersettoriale interno all'Ente.

Atteso che con deliberazione di G.C. n. 144 del 24/10/2023 l'Amministrazione ha preso atto della bozza del "Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con strutture temporanee e permanenti di arredo urbano (dehors)" che disciplinerà la materia in argomento e ha demandato al Dirigente dell'Area Gestione del Territorio e/o al Responsabile dei Servizi Pianificazione del Territorio, SUE, SUAP e Commercio tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per addivenire all'approvazione del testo normativo locale in Consiglio Comunale.

Ritenuto quindi opportuno approvare il Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con strutture temporanee e permanenti di arredo urbano (dehors) al fine di disciplinare in modo completo e coordinato l'intera materia.

Visto il nuovo testo regolamentare, che è composto da n. 15 (quindici) articoli.

Atteso che per le suddette occupazioni la tariffazione del canone unico patrimoniale - CUP - rimane contenuta nel vigente Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sopra citato.

Dato atto che il testo regolamentare è stato oggetto di discussione da parte delle Commissioni Consiliari Tecnico Urbanistica e Tecnico Finanziaria in seduta congiunta in data 14 novembre 2023, giusta convocazione prot. n. 49720 del 09/11/2023, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2, dello Statuto Comunale e dall'art. 9, comma 3, lett j) nonché dagli artt. 17 e seguenti del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Dato atto altresì che l'articolo 42, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" attribuisce al Consiglio Comunale la competenza ad approvare i Regolamenti dell'Ente.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e dato atto che il provvedimento non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non

comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Dato corso alla votazione, presenti n. Consiglieri, Votanti n.

DELIBERA

- 1) di **considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di **approvare** il "Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con strutture temporanee e permanenti di arredo urbano (dehors)", composto da n. 15 (quindici) articoli che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di **procedere** alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente Regolamento nel rispetto delle disposizioni del T.U.E.L.;
- 4) di **stabilire** che il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva e la sua efficacia decorre al cessare delle disposizioni legislative straordinarie e semplificative emanate in materia di occupazione suolo pubblico.



LEGA LOMBARDA SALVINI PREMIER

Gruppo Consiliare – Comune di Bollate

Al sig. Presidente del C.C.,

al Segretario Comunale

13 ottobre 2023

Oggetto: MOZIONE a norma del Regolamento del c.c. - Con Israele, con la democrazia e per la Pace.

Premesso che

- all'alba di sabato 7 ottobre ha avuto inizio l'ennesima aggressione dell'organizzazione terroristica islamica Hamas ai danni di Israele, mediante lancio di migliaia di razzi dalla striscia di Gaza sulle città dello Stato ebraico e l'infiltrazione di numerosi terroristi all'interno del territorio di Israele;
- il primo, provvisorio, bilancio dell'attacco delle forze di Hamas è di oltre 1200 morti, 2.500 feriti e più di 100 cittadini israeliani e no, tra i quali bambini, donne e anziani, presi in ostaggio;
- Israele è costretto sin dalla sua nascita e anche in questa occasione a doversi difendere per garantire la propria sopravvivenza dagli attacchi di organizzazioni come Hamas e altri gruppi violenti, che negano il diritto di Israele a esistere;

Considerato che

Il Governo italiano ha condannato con la massima fermezza gli attacchi a Israele.

E' oltremodo necessario che Hamas cessi subito questa barbara violenza e questi atti vanno in direzione contraria all'auspicato processo di pace.

Si esprime

piena solidarietà allo Stato di Israele, baluardo della democrazia in Medio Oriente, e cordoglio per le vittime;

Tanto premesso e considerato, il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta

1. a condannare fermamente l'ennesimo attacco ai danni di Israele da parte dell'organizzazione terroristica islamica Hamas;

2. a farsi parte attiva in ogni sede per sostenere l'auspicato processo di pace e il diritto dello Stato di Israele a esistere e a difendersi.

Per tutto il Gruppo Consiliare